

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

IL GIUDICE TERRITORIALE PER L'ABRUZZO

In data odierna, il Giudice Territoriale per l'Abruzzo ha esaminato la denuncia, trasmessa dalla Segreteria del Comitato Regionale per l'Abruzzo il 06.12.2019, presentata, in pari data, dal sig. Sposetti Domenico, direttore dell'incontro, valido per il campionato italiano di promozione di 3° categoria, disputatasi tra le bocciofile Selva e Santegidiese, il precedente 04.12.2019, presso il Bocciodromo Comunale di Selva in località di Mosciano Sant'Angelo (TE);

i n f a t t o

Riferisce il denunciante, nell'atto introduttivo del presente giudizio, che, nel mentre era in corso la gara di coppia tra le formazioni delle due società sopra indicate, che dirigeva nella di lui veste di arbitro, dopo aver sanzionato una irregolarità di gioco commessa dall'atleta della Santegidiese Agostinelli Egidio (aveva varcato con il piede più avanzato la linea di 7 mt per effettuare la boccia di volo), terminate le rimostranze – non sconfinanti nell'insulto - dello stesso giocatore, veniva avvicinato da una persona non conosciuta, di poi qualificatasi, con tanto di esibizione della propria tessera FIB (n. 823640), in Cinelli Luigi, regolarmente tesserato per la bocciofila Santagidiese, in seno alla quale risulta peraltro ricoprire la carica di presidente, il quale proferiva all'indirizzo del ricorrente, con tono minaccioso, le seguenti testuali espressioni: *"...si deve vergognare...sta a fare il protagonista...impapito devi stare attento..."* destando l'attenzione sconcertata del pubblico presente, di tutti i giocatori nonchè di altro tesserato della bocciofila Santegidiese, sig. Di Emilio Pancrazio;

i n d i r i t t o

Il Giudice Territoriale per l'Abruzzo, preliminarmente, rileva - in forza dell'art. 19, comma 1, del Regolamento di Giustizia e Disciplina – la tempestività del ricorso presentato dal sig. Sposetti Domenico, in quanto l'atto introduttivo del presente giudizio è stato inoltrato dal denunciante a Codesto Giudicante, per il tramite della Segreteria del Comitato Regionale, in data 06.12.2019 e, quindi, entro il termine perentorio di giorni 3 dall'evento in cui si sono verificate le riferite infrazioni (04.12.2019 n.d.r.) prescritto dalla norma regolamentare richiamata.

Giova, altresì, osservare, in via preliminare, la ritenuta competenza di codesto Giudicante a giudicare in ordine alla materia devoluta, atteso che – a mente dell'art. 14, comma 1, lett. d) del Regolamento di Giustizia e Disciplina – il Giudice Territoriale è tenuto a disporre riguardo ai “... *comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara...*”, nonché a sanzionare - ex art. 61, comma 3, lett. d), del medesimo regolamento - “...*il comportamento offensivo, ingiurioso, provocatorio ed irrispettoso...*” eventualmente tenuto dai tesserati nei loro rapporti ed in quello serbato con il pubblico ammesso ai campi di gara

Nel merito il ricorso è fondato ed, in quanto tale, da accogliere.

Non vi è, invero, motivo alcuno per dubitare della attendibilità del ricorrente, atteso che lo stesso svolgeva, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, le funzioni di arbitro (peraltro trattasi di internazionale) della partita de qua e, quindi, nella di lui veste di ufficiale di gara, era tenuto a segnalare qualsivoglia irregolarità tecnica eventualmente verificatasi nel corso dello svolgimento della stessa, nonché i comportamenti scorretti posti in essere da qualsiasi tesserato, nei rapporti intercorrenti tra i medesimi ed anche, se del caso, in quelli con il pubblico. Parimenti, di tutta evidenza si appalesa la portata oltraggiosa e minatoria delle espressioni proferite dal Cinelli nei riguardi del direttore di gara

Sposetti Domenico compendiabili nelle locuzioni, più volte ripetute : “... *si deve vergognare... impatito... stai attento...*” che, certamente, denotano un tono di disprezzo nei confronti dell’ufficiale di gara.

Pertanto, appare incontrovertibile l’attribuzione della condotta offensiva, ingiuriosa ed irrispettosa, come sopra trascritta, a carico dell’atleta Cinelli Luigi, nei riguardi dell’arbitro Sposetti Domenico nei termini precisati nella narrativa di questo provvedimento disciplinare.

P. Q. M.

Il Giudice Territoriale per l’Abruzzo, definitivamente pronunciando sulle denuncia presentata dal sig. Sposetti Domenico, arbitro della gara, valida per il campionato italiano di promozione di 3° categoria, disputata tra le bocciofile Selva e Santegidiese, il precedente 04.12.2019, presso il Bocciodromo Comunale di Selva in località Mosciano Sant’Angelo (TE), accoglie il ricorso e per l’effetto:

- 1) dispone, ai sensi e per gli effetti del comma 5, lett. b), dell’art. 61 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, la squalifica dell’atleta Cinelli Luigi, tesserato per la società bocciofila Santegidiese, in seno alla quale peraltro ricopre anche la carica di presidente, per mesi uno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
- 2) dispone, altresì, in forza della previsione regolamentare di cui al comma 2 dell’art. 61 del citato Regolamento in relazione alla successivo comma 7 medesima disposizione, irrogarsi la multa pari ad € 150,00 (centocinquanta) a carico della società bocciofila Santegidiese per cui è tesserato l’atleta sanzionato, a titolo di responsabilità oggettiva.

Manda alla Segreteria del Comitato FIB Regione Abruzzo per la pubblicazione del presente provvedimento, nonché per la notifica dello stesso a tutti gli interessati ed alla società di appartenenza.

Così deciso in Roseto (TE), addì 09.12.2019

IL GIUDICE TERRITORIALE PER L'ABRUZZO

AVV. ALBERTO DELL'ORLETTA